



Provincia di Lecce

Il Presidente

Prot. n° _____

Al Sig.

Presidente della Regione Puglia

BARI

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

ROMA

Com'è noto la legge 56/2014 (comma 85) ha definito le funzioni fondamentali esercitate dalle province, quali enti di area vasta. Esse sono: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente; b) pianificazione dei servizi di trasporti provinciali nonché costruzione e gestione delle strade provinciali; c) programmazione rete scolastica; d) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione pari opportunità.

E' rimasta tutt'ora aperta la questione delle ulteriori funzioni, attualmente svolte dall'Ente Provincia, che - dispone il comma 89 - dovranno essere attribuite dallo Stato e dalle Regioni secondo le rispettive competenze.

Per l'individuazione di tali funzioni era stabilito un periodo di tre mesi (con scadenza, quindi, entro il decorso 8 luglio) perché lo Stato e le Regioni le attribuissero, mediante accordo sancito in sede di Conferenza unificata.

Sta in fatto che l'accordo raggiunto in Conferenza unificata assegna ad ogni singola Regione un ulteriore termine fino al 31 dicembre per decidere come ripartire competenze e risorse sia economiche che umane e ciò a dispetto della scadenza del 8 ottobre prescritta dall'art.1, comma 95, della Legge n.56/2014.

In siffatta situazione di provvisorietà e precarietà si pone quindi il problema giuridico ed istituzionale se l'Ente Provincia possa esercitare, oltre le funzioni fondamentali previste espressamente dalla legge Delrio, anche altre funzioni, che, sempre per la medesima fonte normativa, potrebbero essere attribuite all'Ente di area vasta dalla Regione Puglia. Trattandosi infatti di una nuova «attribuzione» prevista da una legge, che ha ridisegnato il ruolo della Provincia nella prospettiva di una sua soppressione, è discutibile l'affermazione di un principio di continuità in regime di *prorogatio*.

E' una questione di legittimazione istituzionale e di riserva legislativa.

Non si tratta peraltro di funzioni (quelle diverse dalle fondamentali) di ben poco conto, riguardando come noto: attività produttive e agricole; protezione civile; politiche del lavoro e formazione professionale; polizia provinciale; cultura, politiche sociali, politiche educative, politiche giovanili e sport; turismo; politiche comunitarie.

La mancata attribuzione, allo stato, di ulteriori funzioni alla Provincia ha trovato una espressa ratifica di natura economico finanziaria con l'art. 47 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che, in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, e nelle more della emanazione del DPCM previsto dal comma 92 della legge Delrio circa i criteri per l'individuazione delle funzioni da attribuire, ha stabilito che le province con fondi propri assicurano un contributo alla finanza pubblica. Tale contributo è stato quantificato per la provincia di Lecce per l'anno 2014 in euro 5 milioni e 139.244 ed euro 7 milioni e 708.000 per il 2015, per complessivi, quindi, 13 milioni di euro.

La sottrazione di entrate proprie alla Provincia a titolo di concorso alla finanza pubblica statale impedisce, di fatto, prima ancora che sotto l'aspetto giuridico, che l'Ente possa esercitare funzioni diverse da quelle definite dalla legge come fondamentali, e, comunque, non espressamente attribuite ai sensi e con le modalità di cui ai commi 91, 92 e 95 della legge Delrio.

Tale sottrazione di risorse proprie rappresenta, per un verso, una violazione dell'art. 119, 4° comma, Cost., secondo cui le risorse derivate dall'autonomia finanziaria della Provincia «consentono alla Provincia di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite», e, per altro verso, intervenendo nel corso dell'esercizio ordinario, inciderà anche nella erogazione dei servizi minimi rispetto alle funzioni fondamentali proprie.

Ciò anche in considerazione della previsione di un taglio secco di 15 milioni sulle spese generali previsto dal disegno di legge di stabilità, in corso di approvazione.

Tutto ciò premesso, e considerato che fino alle formali determinazioni di competenza di Codesta Regione ed all'entrata in vigore del DPCM di trasferimento di personale, beni e risorse strumentali e finanziarie relative alle funzioni non rientranti in quelle fondamentali, conferite o delegate, la Provincia di Lecce è, di fatto, obbligata a garantire l'esercizio anche delle funzioni in precedenza ad essa delegate ex art. 118 Cost. non potendo interrompere, *motu proprio*, un pubblico servizio

DIFFIDA

l'Ente Regione a definire in tempi brevi le modalità ed i limiti di attribuzione delle ulteriori funzioni come sopra indicate, precisando altresì la ripartizione delle competenze e delle risorse umane, nonché l'integrazione delle risorse economiche, con l'adozione dei necessari provvedimenti regolamentari.

AVVERTE

che, nell'immediato, e sino alla definizione della redistribuzione delle funzioni eccedenti quelle fondamentali, tutti gli oneri sopportati da questo

Ente, indispensabili per l'espletamento di dette funzioni, saranno addebitate a Codesta Regione, con rendicontazione che costituirà titolo per la riscossione, anche coattiva, a carico dell'Ente Regione.

Con espressa salvezza, altresì, delle connesse responsabilità, anche di natura omissiva, in ordine alla impossibilità di poter garantire con le risorse disponibili i livelli minimi di tali funzioni (cultura, turismo, trasferimento scolastico, assistenza sociale, ecc.).

Distinti saluti.


Antonio Cabellone